COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

60.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 8 MAGGIO 1986

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **VINCENZO MANCINI**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Norme per la copertura delle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative (3561) 3

MANCINI VINCENZO, *Presidente* 3

ROSSATTINI STEFANO, *Relatore* 3

Disegno di legge (Discussione e rinvio):

Modificazioni ed integrazioni della legge 6 dicembre 1971, n. 1084, per la disciplina del Fondo di previdenza per il personale dipendente da aziende private del gas (3407) 3

MANCINI VINCENZO, *Presidente* 3, 6

BIANCHI FORTUNATO 3

LECCISI PINO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 6

PICCHETTI SANTINO 6

Proposta di legge (Discussione e rinvio):

Senatori ANTONIAZZI ed altri: Autorizzazione agli enti di previdenza a concedere mutui all'ENPALS (*Approvata dalla XI Commissione del Senato*) (2158) 6

MANCINI VINCENZO, *Presidente* 6, 7

ARISIO LUIGI, *Relatore* 6

LECCISI PINO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 7

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,15.

LUIGI ARISIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per la copertura delle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative (3561).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per la copertura delle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative ».

Do la parola al relatore, onorevole Rossattini, perché riferisca sui lavori del Comitato ristretto.

STEFANO ROSSATTINI, *Relatore*. L'esame effettuato questa mattina dal Comitato ristretto ha posto in rilievo alcuni aspetti non secondari del disegno di legge che richiedono un ulteriore approfondimento, anche perché sono emerse considerazioni di carattere generale che dovranno comportare un esame più specifico del campo della formazione professionale dopo l'approvazione della legge n. 845 del 1978.

Il Comitato ristretto concorda sulla necessità di un ulteriore momento di riflessione e, pertanto, si rende opportuno un rinvio a breve termine della discussione del provvedimento.

PRESIDENTE. Prendo atto di quanto richiesto dal relatore; pertanto, se non vi sono obiezioni, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione del disegno di legge: Modificazioni ed integrazioni della legge 6 dicembre 1971, n. 1084, per la disciplina del Fondo di previdenza per il personale dipendente da aziende private del gas (3407).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni ed integrazioni della legge 6 dicembre 1971, n. 1084, per la disciplina del Fondo di previdenza per il personale dipendente da aziende private del gas ».

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Il relatore, onorevole Bianchi, ha facoltà di svolgere la relazione.

FORTUNATO BIANCHI, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, è noto che il fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas, istituito con la legge 6 dicembre 1971, n. 1084, ha lo scopo di garantire l'integrazione del trattamento pensionistico maturato a carico dell'assicurazione generale obbligatoria fino ad un importo complessivo non superiore al 90 per cento della retribuzione globale percepita dall'iscritto nell'ultimo anno in caso di vecchiaia e in misura complessivamente non inferiore al 50 per cento della stessa retribuzione in caso di invalidità; ha inoltre lo scopo di corrispondere, in sostituzione del datore di lavoro, le prestazioni spettanti al momento della cessazione dell'attività lavorativa, cioè un'indennità aggiuntiva in favore di coloro che maturino il diritto alla pensione complessiva pari a ventotto trentesimi dell'ultima retribuzione mensile per ogni anno di contribuzione, nonché un'indennità sostitutiva ai soggetti iscritti che non maturino il diritto alla pensione a carico del fondo, in misura

pari a trenta trentesimi della stessa retribuzione, uno per ogni anno di contribuzione versata.

La relazione che accompagna il disegno di legge n. 3407, al nostro esame, evidenzia che il fondo è basato sul sistema tecnico-finanziario della ripartizione, garantito da un fondo di riserva pari a due annualità delle pensioni integrative in corso di pagamento e due annualità delle indennità di fine lavoro. Il fondo è alimentato da un contributo a totale carico delle aziende, pari al 13,20 per cento della retribuzione globale mensile corrisposta al lavoratore.

La municipalizzazione del servizio di produzione e distribuzione del gas, operata dalla città di Milano con il passaggio dello stesso servizio dalla Montedison (azienda privata concessionaria) all'AEM di Milano (azienda energetica municipale) ed il conseguente trasferimento a questa stessa di circa 1.500 lavoratori, con la risoluzione del rapporto di lavoro preesistente, ha comportato negli anni 1981 e 1982 un rilevante onere al fondo, pari a circa 14 miliardi di lire per l'erogazione delle indennità sostitutive ed aggiuntive e ad altri cinque miliardi per rate di pensioni anticipate, tanto da compromettere in quel momento l'equilibrio finanziario del fondo in questione.

La situazione è stata oggetto di esame e di responsabili trattative tra le parti sindacali, fino ad approdare all'accordo intervenuto nel 1983 tra l'Associazione nazionale degli industriali del gas (ANIG) e la Federazione unitaria dei lavoratori del gas (FULG).

Onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 3407, presentato alla Camera dei deputati il 20 gennaio 1986, trae origine proprio da quell'accordo del lontano 1983 e - mi si consenta subito di riscontrarlo - non con la tempestività che, a mio avviso, la materia esigeva sia per gli urgenti, auspicati riflessi finanziari, sia per le modificazioni alla normativa vigente che si imponevano e si impongono tuttora, giusta, fra l'altro, il parere del Consiglio di Stato.

Addirittura, come penso di poter dimostrare tra breve, ho l'impressione che sia il testo, sia la relazione che lo accompagna, predisposti a suo tempo in modo congruo, ma presentati in Parlamento soltanto il 20 gennaio 1986, non siano più ora totalmente attuali, per effetto della nuova normativa in materia previdenziale adottata nel frattempo e per lo stato finanziario del fondo, di gran lunga migliorato, come si evince dal bilancio preventivo dell'INPS per l'anno 1986.

Il disegno di legge n. 3407, proponendo modificazioni e integrazioni della legge 6 dicembre 1971, n. 1084, prevede l'introduzione di numerose novità nell'organizzazione e nel funzionamento del fondo in esame.

In particolare, le modifiche di maggior rilievo riguardano la limitazione dello scopo del fondo all'erogazione di un trattamento pensionistico integrativo di quello dell'assicurazione generale obbligatoria, con esclusione, quindi, delle prestazioni connesse al trattamento di fine rapporto che vengono assunte a carico dalle singole aziende; il contenimento della speciale riserva, costituita presso il fondo, al livello di una sola annualità delle pensioni integrative in corso di pagamento alla fine di ciascun anno; la variazione dell'aliquota contributiva, stabilita nel 6,35 per cento della retribuzione imponibile, a totale carico delle aziende; l'attribuzione agli iscritti al fondo del diritto a conseguire, in luogo del pensionamento anticipato, la pensione di anzianità secondo le norme della assicurazione generale obbligatoria; la corresponsione di un supplemento dell'indennità aggiuntiva, pari a due trentesimi della retribuzione percepita nell'ultimo mese di servizio per ogni anno di contribuzione al fondo, agli iscritti che abbiano conseguito il diritto alla pensione complessiva dopo il 1° maggio 1979, sanando così una vecchia sperequazione esistente fra coloro i quali avevano maturato il diritto alla pensione e coloro che, invece, non l'avevano maturato.

Al di là di emendamenti di carattere quasi meramente formale, che si impongono, e di cui mi farò carico - quale un emendamento aggiuntivo all'articolo 4, per assoggettare a contribuzione anche la tredicesima mensilità, o all'articolo 5, per mantenere la norma oggi vigente, che prevede il parere del comitato amministrativo del fondo - ritengo doveroso evidenziare che il provvedimento non ha tenuto presenti le innovazioni intervenute in questi ultimi tempi e di cui mi accingo a parlare. Nello stesso tempo, ritengo doveroso evidenziare ulteriori precisazioni, anche ai fini di altre modifiche da adottare nel calcolo attuariale per la determinazione di una aliquota contributiva che garantisca la copertura finanziaria.

Infatti, non sembra siano state considerate alcune innovazioni. Mi riferisco innanzitutto alla revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile nei confronti degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, ai fini sia del diritto, sia delle modalità di calcolo (avvenuta con la legge n. 222 del 1984). L'articolo 9 di tale legge, che innova l'articolo 16 della legge n. 1084 del 1971, mantiene per i casi di invalidità la stessa normativa preesistente e non recepisce gli istituti dell'assegno ordinario di invalidità e della pensione ordinaria di inabilità. Onorevole sottosegretario, si intende ancora mantenere anche il parametro della riduzione della capacità di guadagno in luogo della capacità di lavoro ?

Ai fini della determinazione dell'aliquota contributiva, è stata tenuta presente l'elevazione a 32 milioni, dal 1° gennaio 1985, e a 34 milioni 807 mila, dal 1° gennaio 1986, del massimale di retribuzione pensionabile ai fini della determinazione dell'ammontare delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (articolo 9 della legge n. 140 del 1985) ?

In questo periodo è stata anche modificata la disciplina della perequazione automatica delle pensioni, ora prevista a cadenza semestrale dall'articolo 24 della legge finanziaria del 1986 e attuata con l'abbandono degli aumenti in quota fissa e con l'aggancio proporzionale della misura della pensione alla dinamica del costo della vita (articolo 21 della legge n. 730 del 1983). Tale aggancio, che si realizza al 100 per cento per la fascia di importo fino al doppio del trattamento minimo, al 90 per cento per la fascia compresa fra il doppio ed il triplo e al 75 per cento per l'eventuale quota residua superiore al triplo del minimo, consente una copertura più completa rispetto al precedente sistema, notevolmente penalizzante per le pensioni di importo piuttosto elevato.

Un'altra novità è la rivalutazione delle pensioni di importo superiore al trattamento minimo a carico dell'assicurazione generale obbligatoria con decorrenza anteriore al 1° luglio 1982, in misura differenziata secondo l'anno di decorrenza e in termini graduali nel triennio 1985-1987 (articolo 5 della legge n. 140 del 1985). Tale norma assume un rilievo assai notevole ai fini economici in quanto, a seguito della mancata attuazione dell'articolo 10 della medesima legge, che prevede analoghi miglioramenti a carico del fondo, comporta una ingente riduzione della misura del trattamento integrativo, con un conseguente rilevante sollievo in termini di oneri.

La consistenza del numero degli iscritti, attualmente calcolata in 7.500 unità, è destinata ad incrementarsi per lo sviluppo della metanizzazione nelle varie aree del nostro paese.

Allo stato, nel preventivo del bilancio per l'anno 1986 redatto dall'INPS, risulta un fondo di riserva di circa 18 miliardi, a fronte di un fondo di riserva legale che, in base alle norme previste dal provvedimento al nostro esame, dovrebbe essere contenuto in circa 4 miliardi e 700 milioni.

Con queste precisazioni, il relatore si dichiara in linea di massima favorevole all'approvazione del provvedimento, chiedendo nel contempo il conforto di alcune dichiarazioni da parte del Governo attorno ai problemi posti e alle modifiche preannunciate, che si rendono necessarie a causa delle variazioni intervenute nella legislazione previdenziale dal 1983 al 1986

nel settore dell'assicurazione generale obbligatoria, che in ogni caso è assunta come base per il fondo di integrazione al nostro esame. Tale fondo, infatti, integra il trattamento dell'assicurazione generale obbligatoria.

Anche per quanto riguarda le pensioni di invalidità, occorre pervenire ad una proposta omogenea, affinché vengano adottate le medesime normative previste nell'assicurazione generale obbligatoria. Se poi si dovesse stabilire una misura del 60 per cento, anziché del 50, ciò sarebbe da verificare.

Per questi motivi, mi riservo di presentare alcuni emendamenti, anche se vorrei conoscere in via preventiva l'opinione del Governo al riguardo.

PRESIDENTE. Alla luce delle osservazioni del relatore, mi chiedo se non sia il caso di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta, sia per consentire al Governo di acquisire gli elementi richiestigli dall'onorevole Fortunato Bianchi, sia per dar modo a tutti i colleghi di compiere una riflessione sui problemi che sono stati posti sul tappeto. Mi riferisco alla necessità di uniformare la disciplina in seguito alle modifiche dell'assicurazione generale obbligatoria e alla nuova nozione legislativa di invalidità (se cioè essa sia riferibile alla incapacità di lavoro o di guadagno, trattandosi di prestazione integrativa).

Un altro aspetto importante del problema è relativo all'opportunità di verificare se, in rapporto alle variazioni intervenute dal 1983 ad oggi, non sia il caso di prevedere aliquote diverse.

SANTINO PICCHETTI. Il ritardo con cui affrontiamo questo provvedimento è da una parte spiegabile, perché questa normativa rientrava in quella dei fondi integrativi ricompresi nel progetto di riordino del sistema pensionistico, ma, dall'altra, non scusabile, perché esisteva già un accordo tra le parti sociali.

Concordo poi anch'io con il presidente che oggetto di una riflessione debba essere la fissazione dell'aliquota contributiva.

Poiché anche a noi interessa conoscere le opinioni del Governo al riguardo, concordiamo sulla proposta di un rinvio della discussione.

PINO LECCISI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Consento anch'io con la proposta di rinviare la seduta, per agevolare il compito del Governo, che dovrà rispondere alle considerazioni del relatore.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è così rinviato ad altra seduta.

Discussione della proposta di legge senatori Antoniazzi ed altri: Autorizzazione agli enti di previdenza a concedere mutui all'ENPALS (Approvata dalla XI Commissione permanente del Senato) (2158).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Antoniazzi, Maffioletti, Miana, Di Corato, Vecchi, Montalbano, Canetti, Iannone e Torri: « Autorizzazione agli enti di previdenza a concedere mutui all'ENPALS », già approvata dalla XI Commissione permanente del Senato nella seduta del 10 ottobre 1984.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Il relatore, onorevole Arisio, ha facoltà di svolgere la relazione.

LUIGI ARISIO, *Relatore.* Ho avuto modo di studiare a lungo questo provvedimento e, nell'esporre ai colleghi le convinzioni a cui sono giunto, desidero partire da un dato di fatto preciso: tale proposta di legge ha iniziato il suo *iter* due anni fa ed è stata approvata dall'altro ramo del Parlamento nell'ottobre del 1984, sia pure con molte perplesstà circa gli effetti derivanti da un provvedimento di tal genere.

Ciò che salta immediatamente agli occhi è che i mutui, di cui tratta la proposta di legge, dovrebbero essere concessi previa acquisizione di idonee forme di

garanzia e dietro cessione di quote di contribuzioni presso il tesoriere dell'ente mutuatario o di crediti maturati o maturandi presso enti pubblici. Pensare di coprire l'importo di tali mutui attraverso quote di contribuzioni che, invece, tardano ad arrivare o sono comunque insufficienti, equivale a emettere una cambiale in bianco per l'intero provvedimento.

Non voglio dilungarmi troppo, perché potrei affermare molto rapidamente che le condizioni di arretrato nella definizione delle pratiche sono un problema organizzativo esclusivamente dell'ENPALS e che le difficoltà finanziarie dovrebbero, anzi debbono essere affrontate sempre e in ogni caso dall'amministrazione del tesoro e non attraverso altri giri viziosi.

Ciò che più mi convince a richiedere al Governo una risposta in merito è quanto a suo tempo affermato al Senato dal sottosegretario Borruso, il quale dichiarò che il Governo stava predisponendo un progetto di ristrutturazione concernente sia le prestazioni oggi assicurate dall'ENPALS, sia il sistema delle contribuzioni.

A questo punto, attraverso un provvedimento « tampone », quasi surrettizio, quale quello al nostro esame, rischiamo di impedire che il Governo adotti iniziative molto più adeguate ed efficaci; è per questo che, in attesa di avere una risposta puntuale da parte del Governo sullo stato dei lavori relativi, appunto, al disegno di legge di ristrutturazione dell'ENPALS, chiedo alla Commissione di sospendere l'esame del provvedimento, riprendendolo quando saremo in presenza di dati di fatto più concreti.

PRESIDENTE. In sostanza, vi è una richiesta di trasferire la materia al nostro esame nell'ambito del provvedimento di carattere organico più volte annunciato dal Governo, tant'è vero che anche nel disegno di legge approvato in sede referente dalla Commissione speciale per la riforma del sistema pensionistico è stata espunta una disciplina del genere, perché si fece rinvio ad un disegno di legge organico.

PINO LECCISI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Con il provvedimento di cui stiamo discutendo si vuole chiaramente sopperire alle attuali difficoltà finanziarie dell'ente. Tuttavia, il Governo ribadisce l'impegno di procedere, in tempi che non possono essere, in previsione, brevissimi, alla revisione generale organica ed alla ristrutturazione dell'ente.

Nell'ipotesi in cui il Parlamento fosse dell'avviso di voler sopperire con questo provvedimento « tampone » alle difficoltà finanziarie dell'ENPALS, che incidono certamente in maniera molto negativa sulla correntezza delle prestazioni dell'ente, il Governo è propenso ad esprimere parere favorevole sulla proposta di legge.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 9,55.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO